

TAR Toscana, Sezione III - Sentenza 27/01/2011 n. 162  
d.lgs 163/06 Articoli 30 - Codici 30.1

Appare corretta, alla luce dell'ampia definizione espressa dall'art. 112 del d.lgs. n. 167/2000, la qualificazione delle attività oggetto della concessione (gestione transitoria fino al 31/12/2011 degli ormeggi, gestione delle attrezzature portuali) come servizi pubblici locali, rispetto al cui esercizio l'utilizzo del demanio marittimo si pone come presupposto necessario. In ordine alla scelta del concessionario di cui all'art. 37 del codice della navigazione, occorre adottare un'interpretazione comunitariamente orientata, in linea con l'art. 23 bis del d.l. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, il quale da un lato sancisce il necessario rispetto, ai fini del conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, dei principi posti a salvaguardia della libera concorrenza, tra i quali, in particolare, il principio generale di trasparenza e adeguata pubblicità nella procedura di scelta del contraente, dall'altro lato ammette l'affidamento diretto a società in house in situazione eccezionali, debitamente motivate e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).